

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2011)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(MORO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

col Ministro delle Finanze

(PRETI)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro della Difesa

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 1967

Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose

ONOREVOLI SENATORI. — I numerosi attentati verificatisi ad opera di elementi terroristi, specie nelle zone di confine tra l'Italia e l'Austria, e le azioni criminose di banditi e fuorilegge, in seguito ai quali militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia sono caduti vittime o hanno riportato ferite o lesioni mortali, hanno posto all'attenzione del Governo l'esigenza di predisporre in favore dei loro congiunti adeguate provvidenze pensionistiche, che costituiscano una concreta dimostrazione della riconoscenza del Paese verso coloro che hanno sacrifi-

cato la vita nell'adempimento di un alto dovere.

Per la spregiudicatezza con la quale operano oggi i terroristi ed i criminali, è accaduto e può accadere che siano coinvolti in fatti luttuosi anche dipendenti civili dello Stato (ad esempio, funzionari di pubblica sicurezza) durante l'espletamento del proprio servizio. È parso quindi doveroso che le emanande provvidenze fossero concesse anche in favore dei loro congiunti.

Come noto, la vigente legislazione prevede già le pensioni di privilegio per i familia-

ri dei dipendenti dello Stato deceduti per causa di servizio. Senonchè le condizioni poste per il diritto a tale trattamento non consentono talvolta di disporre la concessione.

Allo scopo di ridurre il verificarsi di tale eventualità e al fine soprattutto di dare un riconoscimento anche morale ai caduti in azioni che maggiormente hanno richiesto spirito di sacrificio e appassionata dedizione al servizio, il presente disegno di legge dispone che in questi casi la pensione privilegiata viene liquidata secondo le misure e alle condizioni previste dalle disposizioni sulle pensioni di guerra, salvo l'ipotesi, che non può escludersi, che per determinati aventi diritto risultino più favorevoli le attuali norme sulle pensioni privilegiate.

Quanto all'efficacia del provvedimento, è apparso necessario tener conto delle situazioni determinatesi in passato. Tuttavia si è considerata equa una retroattività limitata agli eventi determinatisi a decorrere dalla fine dell'ultimo conflitto.

Per la liquidazione del trattamento è richiesta apposita domanda, da presentare all'Amministrazione da cui il dante causa dipendeva, nel termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della legge o dalla morte del dipendente, se avvenuta posteriormente.

L'articolo finale del disegno di legge indica l'onere finanziario derivante dal provvedimento nella modesta cifra di 5 milioni di lire, cui si farà fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Ai congiunti dei militari caduti vittime di azioni terroristiche o criminose o deceduti in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in dette azioni è attribuita, ove più favorevole, la pensione privilegiata ordinaria nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra.

Le suddette disposizioni si applicano anche ai congiunti dei dipendenti civili dello Stato deceduti in servizio nelle circostanze di cui al primo comma.

Le pensioni di cui ai precedenti commi sono liquidate dall'Amministrazione alla quale apparteneva il militare o il dipendente civile.

**Art. 2.**

Le disposizioni del precedente articolo si applicano per tutti gli eventi verificatisi dopo la cessazione della guerra 1940-45 e hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La domanda per la liquidazione della pensione dev'essere presentata nel termine perentorio di due anni dalla data predetta o dalla morte del militare o del dipendente civile, se verificatasi posteriormente.

**Art. 3.**

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1967 in lire 5.000.000, si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2903 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.